## Provincia di Pordenone

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## Settore Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione Territoriale di Area Vasta e Dolomiti Unesco

## Via posta elettronica certificata

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale ambiente e energia Via Giulia, 75/1 34126 Trieste

ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento denominato

"Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei

rifiuti (CLIR)" .Rapporto preliminare.

Parere Provincia di Pordenone

Con nota n. 27845/P/30 del 29/10/2015 (prot. della Provincia n. 64436 del 29/10/2015) la Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti ha richiesto alla Provincia di Pordenone, quale soggetto competente in materia ambientale, un parere ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

## Premessa

Nel 2009 questa Provincia ha approvato il Programma attuativo provinciale del Piano regionale di gestione rifiuti – Sezione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi, e in quell'occasione si era scelto di utilizzare, per la visualizzazione cartografica dei criteri contenuti nel Piano Regionale, un web GIS. Questo fu possibile poiché nel Piano Regionale venivano enunciati i criteri e i riferimenti normativi demandando la scala di visualizzazione e la scelta delle fonti dati al Programma Attuativo Provinciale.

Nell'elaborazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, in una possibile interpretazione, si è voluto con il CLIR andare a definire in modo preciso e puntuale la normativa di riferimento, le indicazioni di carattere generale, la definizione dei livelli di tutela, la fase di applicazione del criterio (suddivisa in macrolocalizzazione e microlocalizzazione) e la fonte dei dati. Tale impostazione, per come viene proposta, ha come fattore positivo la chiarezza e la definizione precisa anche se sarebbe opportuno confrontarsi con alcune scelte tecniche.

Il Servizio Sistemi Informativi Territoriali della Provincia di Pordenone rileva la necessità di chiarire se le informazioni (strati informativi) suggerite come fonti dati nelle schede riguardanti i criteri del Piano regionale di gestione dei rifiuti possono essere poi implementate o proposte nel Programma attuativo provinciale.

Al fine di ovviare a dubbi interpretativi si richiedono alcune precisazioni riferite a quanto segue:

 la scala di visualizzazione dei dati. Si ravvede la necessità di chiarire la scala che sarà da utilizzarsi per la visualizzazione di tutti i criteri (di esclusione, di attenzione o preferenziali). Nelle fonti dei dati proposte compare ripetutamente il PGT (scala 1:150.000) ma altresì la CTR (1:5.000). Si propone quindi di porre come scala da utilizzare per la macrolocalizzazione la scala 1:25.000, demandando alla microlocalizzazione la scala 1:5.000;

2. la fonte dei dati. Nelle fonti dei dati proposte per i criteri escludenti compare ripetutamente il PGT (scala 1:150.000) di cui non risulta esserci la disponibilità di file di interscambio (all'interno di DAeT) come anche il PTA (adottato).

Inoltre si ravvede la necessità di chiarimento rispetto a:

- ✓ la fonte dei dati per il criterio 9F Servitù militari. Esplicitare se la macrolocalizzazione è da intendersi come per la microlocalizzazione, cioè il PRCG;
- ✓ per i criteri escludenti 4B, 4C, 4D aggiungere alla fonte dei dati il Piano Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Lemene scala 1:25.000 (anno 2002), operando anche l'aggiornamento della normativa di riferimento conseguente;
- ✓ la possibilità di utilizzare fonti dati diverse da quelle proposte nel Piano regionale in oggetto;
- 3. aggiornamento dei dati. Le banche dati, dal momento di approvazione dei piani, potrebbero essere state aggiornate: è necessario chiarire se e quali utilizzare. Per precisare meglio la problematica sollevata si riporta l'esempio seguente:
  - al criterio 1A (Aree coperte da boschi, foreste e selve anche se danneggiate dal fuoco o soggetti a vincolo di rimboschimento) si fa riferimento come fonte dati al DAeT – Incendi boschivi e all'allegato 7 Tav. 1A del PGT(approvato nel 2013), che aveva utilizzato i dati del progetto Corine Land Cover FVG aggiornamento 2006. Ora sono disponibili da ISPRA i dati aggiornati al 2012.

Il Servizio Pianificazione Territoriale di Area Vasta della Provincia, presa visione della documentazione, condivide il processo analitico proposto dove, nel capitolo 4 del Rapporto Preliminare di Rapporto Ambientale (Rapporto con altri piani e programmi), si suggerisce di rivedere i piani inseriti nelle due categorie. A tal proposito nell'analisi di coerenza esterna orizzontale vengono elencati i piani e i programmi che a livello regionale verranno considerati, suddividendoli in due categorie. In merito al PAI (forse più correttamente i PAI) si propone di inserirlo nella prima categoria poiché strumento che si ritiene possa avere attinenza più o meno diretta con l'ambito di studio del CLIR.

Altresì potrebbero inoltre essere aggiunti, per la loro attinenza più o meno diretta con l'ambito di studio del CLIR:

- il Piano gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali (che andrà in adozione entro 22/12/2015);
- il Programma Regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti:
- il Piano di bonifica dei siti inquinati;
- i Piani di Gestione dei Parchi.

Il Settore Ecologia, con nota NP/2015/757 del 17/12/2015 che viene riportata di seguito, ha espresso il proprio parere in merito all'oggetto:

"Si premette innanzitutto che si considera importante questo Progetto per uniformare su tutto il territorio regionale le modalità di valutazione dei progetti per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti sia urbani che speciali.

1. Competenze delle Province: nel presente Progetto vengono richiamate più volte le competenze delle Province, quali ad esempio l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti ovvero alla concessione di eventuali deroghe. Si ritiene che debba essere tenuto conto che tali competenze potrebbero essere riviste a

breve, in relazione alle riforme che sia la Regione che lo Stato stanno realizzando. In relazione alla concessione di deroghe si deve tener conto delle nuove competenze autorizzative in capo alla Regione per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale: la concessione delle deroghe si ritiene debba essere posta in capo all'Ente autorizzante. Un'ulteriore riflessione al riguardo dovrebbe essere fatta considerando che l'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani dal 2012 è stato individuato nel territorio provinciale e non più nei quattro bacini provinciali: al riguardo parrebbe più corretto che per ragioni di uniformità e omogeneità le eventuali competenze delle Province vengano assunte dall'Amministrazione regionale. Si segnala inoltre che non è stata ancora istituita l'Autorità d'Ambito prevista all'art. 201 del D.Lgs. 152/2006, istituzione interessata anche a dare un parere sui criteri localizzativi ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. Citato;

2. Criteri localizzativi, applicazione e deroghe: il Piano prevede che i Criteri di Attenzione Limitante (AL) e Attenzione Cautelativa (AC) possano essere superati solo prevedendo degli elementi di mitigazione e compensazione. Si chiede se questa previsione sia applicabile sempre oppure se vi siano casi in cui tali previsioni non siano necessarie. Forse andrebbero specificati quali possano essere considerati elementi di mitigazione e compensazione e che gli stessi vengano valutati nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Le Zone Industriali ed Artigianali sono state definite preferenziali, ma la presenza di impianti particolarmente impattanti, per esempio con importanti, potenziali, emissioni odorigene, sorge il dubbio che tale criterio possa essere comunque ritenuto idoneo, soprattutto in presenza di una significativa concentrazione di maestranze attive.

Nel Programma provinciale di Pordenone di attuazione del Piano regionale per rifiuti speciali è stata prevista una deroga per consentire la realizzazione di **impianti di compostaggio**, con limitata potenzialità, in zona agricola: si propone che tale previsione venga mantenuta anche nel Progetto in parola. Si ritiene che debba essere chiarito se i **criteri escludenti** siano assoluti o se siano comunque superabili prevedendo elementi di mitigazione e/o compensazione.

L'esperienza maturata negli ultimi anni ha messo in evidenza le criticità dovute ad impianti con impatto odorigeno. I riferimenti previsti nel progetto rimandano alle Linee Guida della Regione Lombardia. Potrebbero essere specificati con più dettaglio eventuali modalità di monitoraggio per gli impianti che possano sviluppare tali problematiche. In relazione alle deroghe previste in riferimento alla distanza dai centri abitati si prevede il coinvolgimento di tutte le amministrazioni comunali interessate. Andrebbe indicata la procedura amministrativa da seguire.

Non sono riportate le deroghe previste dalla L.R. 18/2011 per le discariche per rifiuti non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide (tipo Eternit).

- 3. Impianti in regime semplificato (artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006): gli impianti previsti dagli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 sono soggetti a comunicazione all'atto della quale l'impianto deve essere già realizzato ed in possesso delle eventuali autorizzazioni necessarie. Andrebbe definito in quale contesto amministrativo si possano valutare eventuali elementi di mitigazione/compensazione qualora il sito dell'impianto ricada in zone soggette a criteri di attenzione. Il Testo Unico Ambientale prevede tra le competenze provinciali l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero rifiuti, in questo contesto emergano dubbi sulla possibilità di poter realizzare gli impianti di recupero rifiuti ai cui agli art. 214 e 2015 del D.lgs. 152/2006 in aree soggette ai criteri di attenzione limitante e/o attenzione cautelativa.
- 4. **Definizione di varianti sostanziali e non sostanziali**: Il piano prevede una definizione più articolata e completa di variante di un impianto esistente, riferita sia alle varianti sostanziali e non sostanziali. Tale definizione, seppur condivisibile, si ritiene contrasti con le vigenti

norme regionali in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla L.R. 30/1987 e DPGR 01/1998

- 5. Varie: si segnalano alcune probabili sviste. A pag. 109 il limite di 500 m non è coerente con quanto riportato nella tabella 4; a pag. 55 manca l'indicazione P4.
- 6. Procedimento di approvazione del Progetto: non risulta chiaro in quale fase del procedimento del presente Progetto si collochi la presente fase di consultazione."

Quanto sopra è stato condiviso dalla giunta provinciale del 22/12/2016.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE arch. Sergio Bergnach (Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

: Servizio Pianificazione Territoriale di Area Vasta